

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

P.A. 548/ACU/2024

CIG XXXXXXXXXXXXXXXX

INDICE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO	3
ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO	5
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE	5
ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO	8
ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI 8	
ARTICOLO 6 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO– MODIFICHE ALL’ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE.....	10
EX ART. 120 COMMI 10 e 11 DEL CODICE.....	10
ARTICOLO 7 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ARTICOLO 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI , VERIFICA DI CONFORMITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO	11
ARTICOLO 9 – PENALI.....	12
ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL’ACCORDO QUADRO	13
ARTICOLO 11 – DIVIETO MODIFICHE DELL’ACCORDO QUADRO.....	14
ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA	14
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE	15
ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO	15
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO.....	18
ARTICOLO 16 – CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO	18
ARTICOLO 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	18
ARTICOLO 18 – SICUREZZA SUL LAVORO	19
ARTICOLO 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO	19
ARTICOLO 20 – SPESE CONTRATTUALI	20
ARTICOLO 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO.....	20
ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	23
ARTICOLO 23 – PRIVACY	23
ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI FINALI	23

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli SpA (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* xxxxxxxxx - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o "ASIA");

E

xxxxxxx - (di seguito denominato "Appaltatore");

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che A.S.I.A. Napoli SpA (di seguito anche solo ASIA), svolge in regime di *in house providing* il servizio di igiene urbana per conto del Comune di Napoli, in forza del contratto di servizio del 7 ottobre 2019, a rogito del Notaio Paolo Morelli di Napoli (Rep. 141457; Racc. 32139);
- 2) che ASIA, con decisione a contrarre dell'Amministratore Unico n. 166 del 13 dicembre 2024, ha disposto di indire la procedura aperta finalizzata all'affidamento del servizio di consegna e ritiro di contenitori di varia tipologia e volumetria per la raccolta differenziata dei rifiuti, presso utenze ubicate nel comune di Napoli;
- 3) che a tal fine, ASIA - con bando trasmesso alla BDNCP in data xxxxxx ha indetto la "Procedura aperta 548/ACU/2024 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, avente a oggetto l'affidamento del servizio di consegna e ritiro di contenitori di varia tipologia e volumetria per la raccolta differenziata dei rifiuti, presso utenze ubicate nel comune di Napoli", da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d. lgs. 36/2023 (di seguito anche solo "Codice");
- 4) che all'esito delle operazioni di gara l'organo preposto alla valutazione delle offerte ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente xxxxx che ha offerto i seguenti ribassi percentuali sui prezzi unitari indicati al paragrafo 3 del disciplinare di gara:

Descrizione	Ribasso offerto
raggiungimento dell'utenza – consegna (Attività A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi)	xxx%
movimentazione di attrezzature di tipo a) (Attività A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi)	xxx%
movimentazione di attrezzature di tipo b) (Attività A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi)	xxx%
movimentazione di attrezzature di tipo c) (Attività A1 – manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi)	xxx%
singola consegna (Attività A2 – sviluppo del servizio "Porta a Porta" ad ulteriori settori di territorio cittadino)	xxx%

movimentazione di attrezzature di tipo a) (Attività A2 – sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino)	xxx%
movimentazione di attrezzature di tipo b) (Attività A2 – sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino)	xxx%
movimentazione di attrezzature di tipo c) (Attività A2 – sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino)	xxx%
Servizio di recupero comprensivo di movimentazione (Attività - Rigenerazione delle attrezzature riutilizzabili con recupero presso il lavaggio di ASIA)	xxx%
Servizio di recupero comprensivo di movimentazione (Attività - Rigenerazione delle attrezzature riutilizzabili con recupero presso altro sito opportunamente attrezzato e autorizzato, senza l'impiego della struttura ASIA)	xxx%
Montaggio completo serrature (Attività ulteriore ed eventuale da svolgere sulle attrezzature)	xxx%
Montaggio parziale serrature (Attività ulteriore ed eventuale da svolgere sulle attrezzature)	xxx%

- 5) che la Stazione Appaltante ha completato con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo al predetto concorrente dei requisiti generali e speciali previsti dalla *lex* di gara;
- 6) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico n. 166 del 13 dicembre 2024, ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta 548/ACU/2024 in favore del sopra menzionato concorrente;
- 7) che l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti di esecuzione previsti al paragrafo 9 del disciplinare di gara;
- 8) che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza RCT/O. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo.

Tanto premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Offerta Economica dell'Appaltatore;
- c) D.U.V.R.I.

1.1 Definizioni

Nell'ambito del presente contratto, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante**: ASIA Napoli SpA come in epigrafe identificata;

- b) per **Appaltatore**: l'operatore economico xxxx come in epigrafe identificato che, conseguentemente, sottoscrive il presente contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **Parti**: la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- d) per **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i documenti innanzi richiamati, concluso tra A.S.I.A. Napoli SpA, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso;
- e) per **Responsabile Unico del Progetto** si intende l'ing. Paolo Stanganelli.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta l'incarico di eseguire il servizio di consegna e ritiro di contenitori di varia tipologia e volumetria per la raccolta differenziata dei rifiuti, presso utenze ubicate nel comune di Napoli nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche e specifiche tecniche previste e prescritte nel presente accordo quadro, nel CSA nonché in tutti gli atti innanzi richiamati. I servizi da eseguire saranno affidati e specificati, di volta in volta, con l'emissione degli ordini di lavoro con le modalità e i tempi previsti nel CSA.

2.3 La Stazione Appaltante svolge, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 un servizio di pubblica utilità di cui deve essere garantita la continuità. In ragione di tale circostanza il servizio oggetto del presente accordo quadro, nella sua globalità, costituisce servizio essenziale e obbligatorio e dovrà essere sempre garantito con continuità ed efficacia. L'Appaltatore in nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

2.4 Lo svolgimento delle prestazioni avviene in forma ripartita, nell'arco della durata del presente accordo quadro. Durante tale periodo, il RUP, o il DEC, emette, in base al fabbisogno della Stazione Appaltante, di norma con cadenza mensile, gli ordini di lavoro che devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) riferimento numero d'ordine – CIG;
- b) quantità e tipologia dei servizi richiesti;
- c) il luogo e termine di esecuzione;
- d) prezzo di ciascuna prestazione al netto del ribasso offerto in sede di gara.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'esecuzione del servizio:

- a) a eseguire il servizio oggetto del presente accordo quadro nel rispetto delle modalità, delle condizioni e dei tempi riportati nel Capitolato speciale d'Appalto, le cui previsioni e obblighi devono intendersi integralmente trascritti nel presente accordo quadro;
- b) a rispettare, nell'esecuzione dei servizi, i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021, in vigore dal 3 dicembre 2022 rubricato "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada*";

- c) a rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni relative alle modalità di esecuzione del servizio di consegna/ritiro attrezzature impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto di ASIA;
- d) a formare il proprio personale sulle attività da svolgere sul territorio affinché lo stesso indirizzi al Call Center di Asia, eventuali utenti che manifestassero l'esigenza di richiedere informazioni e sporgere reclami;
- e) ad utilizzare, automezzi, idonei per il trasporto delle attrezzature adeguatamente attrezzati e con idonee dimensioni al fine di consentire l'espletamento delle attività secondo quanto stabilito nel CSA;
- f) ad assicurare l'idoneità tecnica, funzionale nonché la piena efficienza degli automezzi destinati al trasporto delle attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- g) a provvedere tempestivamente alla sostituzione di quegli automezzi che dovessero, nel corso dell'appalto, divenire non più utilizzabili, rimpiazzandoli con altrettanti di pari caratteristiche dandone tempestiva comunicazione ad ASIA;
- h) a riportare sugli sportelli degli automezzi utilizzati per le attività, una targa magnetica di formato minimo A3 con la dicitura indicata nel CSA;
- i) a limitare, al massimo, il disagio al traffico cittadino durante lo svolgimento del servizio e limitare la sosta degli automezzi al tempo strettamente necessario alle operazioni, sempre nel rispetto delle norme del Codice della strada al fine di garantire la sicurezza della circolazione;
- j) a provvedere autonomamente, a proprio onere e cura, a richiedere le autorizzazioni al transito nelle zone ZTL ricadenti nei territori serviti, provvedendo ad inoltrare adeguata domanda ai preposti uffici di competenza del Comune di Napoli, siti in Piazza Dante Alighieri. La domanda dovrà essere corredata da copia del provvedimento di aggiudicazione;
- k) a garantire che i contenitori giungano al destinatario previsto in perfette condizioni esenti quindi da rotture e deterioramenti;
- l) a custodire ed utilizzare con diligenza le attrezzature messe a disposizione dalla Stazione Appaltante per tutta la durata contrattuale, e a restituirle al termine delle attività, fatto salvo il deterioramento risultante dal loro normale uso;
- m) a denunciare tempestivamente alle autorità competenti l'eventuale furto delle attrezzature e a provvedere a proprie spese all'acquisto delle nuove;
- n) a custodire in conto deposito presso il magazzino di cui l'Appaltatore, a valle dell'aggiudicazione, ha dimostrato di avere la disponibilità i contenitori affidati dalla Stazione Appaltante;
- o) ad aggiornare con cadenza mensile la relativa giacenza del deposito dei contenitori comunicandolo alla Stazione Appaltante, a mezzo e-mail al Servizio Logistica RD;
- p) ad eseguire il servizio ordinario secondo le modalità e la tempistica previste nel CSA;
- q) ad eseguire le "Consegne su progetto Pap" secondo le modalità e la tempistica previste nel CSA;
- r) a garantire, per lo svolgimento delle attività, la dotazione minima di automezzi indicati nei documenti di gara;
- s) ad aumentare il numero di automezzi da mettere a disposizione fino ad un massimo di n. 4 automezzi di piccola portata e di n. 2 automezzi furgonati aventi le medesime caratteristiche di quelli costituenti la dotazione minima;

- t) a garantire per lo svolgimento delle attività, la disponibilità di un numero di squadre idonee, per numero e capacità tecniche, a sopperire alle esigenze di esecuzione del servizio così come descritto nel capitolato speciale d'appalto;
- u) a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo di un referente a cui compete il ruolo di referente nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con il Servizio Logistica RD di Asia per l'organizzazione e l'esecuzione del servizio;
- v) a segnalare ad *horas* al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e al Servizio Logistica RD Manutenzione di ASIA, ogni circostanza, imprevisto o quant'altro possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio di consegna/ritiro contenitori;
- w) ad utilizzare mezzi, attrezzature, impianti e materiali conformi alla normativa vigente e muniti di tutte le autorizzazioni e/o abilitazione eventualmente occorrenti;
- x) ad applicare, per tutta la durata dell'accordo quadro, i ribassi offerti in gara sui prezzi unitari, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5;
- y) ad assumersi ogni responsabilità (anche derivante da multe per infrazioni al Codice della Strada e per i mancati pagamenti dei pedaggi autostradali), manlevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, a riguardo;
- z) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- aa) a garantire il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre 3 giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- bb) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigore del presente accordo quadro, relativa a ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

3.2 Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga:

- a) a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro e di trattamenti retributivi assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- b) a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutte le risorse impiegate nell'appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento ed eventuali attestati di formazione) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;

- c) a munire ciascun dipendente di tesserino identificativo sul quale dovranno essere riportati ragione sociale della ditta, nome e cognome, data di nascita e fotografia del dipendente, come previsto dall'art. 26 del T.U. 81/08;
- d) a far indossare ai propri dipendenti indumenti in alta visibilità (DPI) durante lo svolgimento del lavoro su strada, in aree scoperte, presso officine, depositi e autorimesse e, comunque, in caso di circostanze eventuale movimentazione di automezzi;
- e) a rendere una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto da consegnare alla Stazione Appaltante con cadenza trimestrale, dandone evidenza contabile in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, a prescindere dall'importo erogato;
- f) a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che la stessa dovesse patire per inadempimenti contrattuali e inosservanze agli obblighi di legge ascrivibili all'Appaltatore o al suo subappaltatore (o alle sue associate/consorziate), con particolare riferimento all'ipotesi in cui ASIA dovesse essere chiamata, in qualità di obbligato solidale (es. art. 29 D. Lgs n. 276/2003 e art. 26, comma 4, del D. Lgs n. 81/2008) ovvero in qualità di committente ai sensi dell'art. 1676 c.c.;

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 L'avvio del servizio oggetto dell'accordo quadro deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. c), dell'allegato II.14 al Codice. Il RUP autorizza il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione del servizio, fornendo tutte le istruzioni e direttive necessarie.

ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI

5.1. L'importo complessivo stimato del presente accordo quadro, per la durata di 12 mesi, ammonta ad Euro 200.000,00 oltre Iva, di cui Euro 197.900,00 per le prestazioni contrattuali da svolgersi e Euro 2.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 6 in ordine alle opzioni di proroga di cui all'art. 120, commi 10 e 11.

5.2 Prezzi unitari

Il presente accordo quadro viene stipulato a misura. Ai fini della contabilizzazione delle prestazioni effettivamente rese saranno utilizzati i prezzi unitari di seguito riportati:

- a) prezzi unitari per l'erogazione del servizio ordinario (Attività A1 - manutenzione del parco di attrezzature assegnate all'utenza nell'ambito dei servizi porta a porta già attivi), come di seguito indicati:

Tipologia dell'intervento	Prezzo unitario del servizio posto a base di gara
Importo per il raggiungimento dell'utenza (consegna)	Euro xxxx/consegna
Importo per la movimentazione di attrezzature di tipo a)	Euro xxxx/pz
Importo per la movimentazione di attrezzature di tipo b)	Euro xxxx/pz
Importo per la movimentazione di attrezzature di tipo c)	Euro xxxx/pz

b) prezzi unitari per lo sviluppo del servizio “Porta a Porta” ad ulteriori settori di territorio cittadino (Attività A2), come di seguito indicati:

Tipologia dell'intervento	Prezzo unitario del servizio posto a base di gara
Importo per la singola consegna	Euro xxxx/consegna
Importo per la movimentazione di attrezzature di tipo a)	Euro xxxx/pz
Importo per la movimentazione di attrezzature di tipo b)	Euro xxxx/pz
Importo per la movimentazione di attrezzature di tipo c)	Euro xxxx/pz

c) prezzi unitari per le attività di rigenerazione delle attrezzature riutilizzabili pari a:

Tipologia dell'intervento	Prezzo unitario del servizio posto a base di gara
Servizio di recupero presso la struttura di lavaggio di ASIA comprensivo di movimentazione	Euro xxxx/pz
Servizio di recupero presso altro sito opportunamente attrezzato e autorizzato, senza l'impiego della struttura di lavaggio di ASIA comprensivo di movimentazione	Euro xxxx/pz

d) prezzi unitari per ulteriori ed eventuali attività da svolgere sulle attrezzature pari a:

Tipologia dell'intervento	Prezzo unitario del servizio posto a base di gara
Montaggio completo serrature attrezzature di tipo b) e c)	Euro xxxx/pz
Montaggio parziale serrature attrezzature di tipo b) e c)	Euro xxxx/pz

I prezzi unitari del servizio sono comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione dello stesso. L'Appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire e assicurare il servizio richiesto, per tutto il periodo di durata dell'accordo quadro, senza richiedere oneri aggiuntivi. I prezzi unitari del servizio restano fissi e invariabili a eccezione di quanto stabilito dal successivo art. 5.3 in materia di revisione prezzi e si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a suo rischio.

5.3 Si procede alla revisione prezzi nei seguenti termini:

a) i prezzi unitari saranno oggetto di revisione, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 1, lett. a), del Codice, in base all'indice dei prezzi alla produzione dei servizi – [5224] Movimentazione merci, relativo alla variazione dell'indice tra l'ultima rilevazione disponibile alla data di presentazione dell'istanza e la rilevazione relativa al mese di stipula dell'accordo quadro.

L'istanza di revisione prezzi può essere presentata, solo in caso di attivazione della proroga dell'accordo quadro, a partire dal 13° mese dalla data di avvio del servizio. La revisione è consentita solo una volta all'anno con effetto dalla data di presentazione dell'istanza a opera di ciascuna parte. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.

Il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi di riferimento, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla data di presentazione dell'istanza, il corrispettivo potrà essere adeguato applicando all'eccedenza rispetto al 5% della variazione dei prezzi contrattuali, l'ottanta per cento (80%) della variazione dell'indice di riferimento.

La Stazione Appaltante, con proprio provvedimento e sussistendo le condizioni sopra indicate, disporrà la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 6 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO– MODIFICHE

ALL'ACCORDO QUADRO IN FASE DI ESECUZIONE

EX ART. 120 COMMI 10 e 11 DEL CODICE

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 12 mesi dalla data della sua sottoscrizione o dalla data del verbale di avvio delle prestazioni se antecedente alla stipula dell'accordo quadro. Il presente accordo quadro cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che siano stati emessi ordini di lavoro tali da esaurire il valore massimo stabilito al precedente articolo 5.

6.2 Le Parti convengono che qualora, alla data di scadenza dell'accordo quadro, fosse ancora in corso l'esecuzione di ordini di lavoro emessi, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo strettamente necessario all'ultimazione dei predetti servizi.

6.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà:

a) di prorogare, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice, la durata dell'accordo quadro, per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante. L'importo stimato di tale opzione è pari a Euro 200.000,00 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Appaltatore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto o comunque prima dell'esaurimento dell'importo massimo di spesa;

b) di prorogare, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice, la durata del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ai medesimi termini e condizioni contrattuali.

ARTICOLO 7 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Il Responsabile Unico del Progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DEC. Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

7.2 Il Direttore dell'esecuzione riceve dal Responsabile Unico del Progetto le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio oggetto del presente accordo quadro e stabilisce la periodicità con la quale il Direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del medesimo contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di

servizio, eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile dell'esecuzione del contratto.

7.3 Il Direttore dell'esecuzione fornisce all'Appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie, tramite ordini di lavoro che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile Unico del Progetto. L'Appaltatore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di lavoro. Il Direttore dell'esecuzione può avvalersi anche di personale di ASIA. I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono: tel. _____ e-mail _____.

7.4 Il Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni necessarie delle attività previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'avvio delle prestazioni deve risultare da apposito verbale firmato dall'Appaltatore.

7.5 Il Direttore dell'esecuzione effettua, ai sensi dell'art. 116, comma 5, del Codice la verifica di conformità delle prestazioni appaltate.

7.6 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia all'art. 114 e all'allegato II.14 del Codice art. 31 e seguenti.

ARTICOLO 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI , VERIFICA DI CONFORMITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

8.1 La contabilizzazione delle prestazioni inerenti a ciascun contratto applicativo e il relativo pagamento del corrispettivo avvengono secondo quanto stabilito dall'art. 125 del Codice e al Capo II dell'Allegato II.14 al Codice.

8.2 Fatture elettroniche

La fattura deve riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredata dal certificato di regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, delle prestazioni svolte emesso dal DEC. Il pagamento della fattura avviene in maniera posticipata a 60 giorni f.m. dalla presentazione della stessa da parte dell'Appaltatore.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica i numeri di CIG ed ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 11, del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella legge n. 96/2017).

Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ciascuna fattura. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato

di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

ARTICOLO 9 – PENALI

9.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, si riserva di applicare all'Appaltatore le seguenti penali:

- a) una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto all'obbligo di adeguamento degli automezzi previsto dal CSA;
- b) una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale nel caso di violazione da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di custodire al coperto i contenitori, affidati da ASIA in conto deposito ai sensi del CSA;
- c) una penale pari alla differenza tra il valore degli articoli di magazzino al netto del 1,5% e quello effettivamente riscontrato, nel caso in cui fosse determinato un delta tra l'inventario fisico dell'Appaltatore e quello contabile della Stazione Appaltante superiore all'1,5% come indicato nel CSA;
- d) una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale nel caso di violazione dell'obbligo di inviare per ciascun automezzo almeno due addetti e/o nel caso in cui le risorse impiegate risultassero inadeguate (cfr. paragrafo 3.1 del capitolato speciale d'appalto);
- e) una penale pari allo zero virgola tre per mille dell'ammontare netto contrattuale nel caso di mancato ritiro di ciascun contenitore per cui era stato già emesso l'ordinativo di ritiro positivamente consuntivato. Tale circostanza può essere rilevata anche nell'ambito delle attività di controllo ordinario espletate sul territorio dal personale operativo della Stazione Appaltante;
- f) una penale pari allo zero virgola cinque per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine entro il quale l'Appaltatore deve provvedere alla consegna/ritiro delle attrezzature;
- g) una penale pari allo zero virgola tre per mille dell'ammontare netto contrattuale nel caso in cui venga riscontrato dalla Stazione Appaltante la violazione dell'obbligo di assemblaggio dell'assale per le attrezzature di categoria b);
- h) una penale pari allo zero virgola tre per mille dell'ammontare netto contrattuale nel caso in cui l'Appaltatore restituisca una scheda di consegna incompleta in tutte le sue parti (servizio ordinario/servizio pap);
- i) una penale pari allo zero virgola tre per mille dell'ammontare netto contrattuale qualora l'Appaltatore consegni le attrezzature prima dell'orario di lavoro previsto nel capitolato speciale d'appalto;
- j) una penale di Euro 5,00 per ogni contenitore consegnato in meno qualora, per l'attività del servizio porta a porta, non si concludesse entro il termine di progetto stabilito, salvo diversa richiesta della Stazione Appaltante.

9.2 Resta fermo il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, c.c. al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore ovvero alla risoluzione contratto qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

9.3 Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà

comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. La Stazione Appaltante qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9.4 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme a esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

9.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del d. lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 c.c., di risolvere il presente contratto, qualunque sia il relativo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato avvio dell'esecuzione dei servizi affidati;
- b) nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- d) nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo;
- e) in caso di violazione delle norme in materia di cessione del credito e del contratto;
- f) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte dell'Appaltatore, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'espletamento dei servizi affidati;
- g) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente contratto;
- h) nel caso di reiterate sospensioni delle prestazioni contrattuali o di mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- i) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal capitolato speciale d'appalto in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
- j) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- k) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di lavoro dal RUP o dal DEC;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante

10.2 La Stazione Appaltante risolve il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1,

del Codice;

- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- c) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- d) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante.

10.3 In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione del contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

10.4 In tutti i casi di risoluzione del contratto, per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Resta in ogni caso ferma l'esecuzione in danno dell'appaltatore, con ogni conseguente addebito nei suoi confronti e il diritto della Stazione Appaltante di escutere la garanzia definitiva, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ARTICOLO 11 – DIVIETO MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro se non sia stata preventivamente autorizzata dal RUP e approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche sono consentite solo nei casi previsti dall'art. 120 del Codice, fermo restando quanto già previsto dal precedente art. 6.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, a esclusivo carico dell'Appaltatore.

11.3 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124.

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "*a prima richiesta*", nella misura del xxxxxx. La garanzia del contratto deve essere vincolata per tutta la durata del presente contratto.

12.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del contratto.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante (prima della stipula dell'accordo quadro, pena la decadenza dall'aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a cose di terzi e/o prestatori d'opera conseguenti all'espletamento del servizio. Il massimale non può essere inferiore a Euro 3.000.000,00 per ogni evento dannoso.

13.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata avente le caratteristiche di cui sopra con apposita appendice nella quale si espliciti che la polizza copre anche il servizio oggetto del presente contratto.

13.3 La polizza o, in alternativa, l'appendice devono avere una durata pari almeno all'intera durata dell'appalto, in ogni caso, riportare:

- a) l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni, eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio;
- b) la previsione che per terzi si intendono anche la Stazione Appaltante e i dipendenti di quest'ultima.
- c) La garanzia è, inoltre, estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni:
 - a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Appaltatore
 - e alle cose in custodia o in consegna a terzi con un limite annuo minimo di €. 3.000.000,00.

13.4 Eventuali franchigie saranno a carico dell'Appaltatore per un importo per sinistro non inferiore ad €. 1.000,00. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

13.5 La non efficacia della polizza per qualsiasi ragione durante il periodo contrattuale può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare _____ (*in alternativa l'Appaltatore ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto*).

[IN CASO DI SUBAPPALTO]

14.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore può affidare in subappalto i servizi oggetto del presente contratto, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti del servizio che si intende subappaltare.

14.2 L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo decreto. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23. Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

14.3 Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini di servizi subappaltati che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di legalità. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve altresì produrre la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il titolare del cottimo o del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

14.4 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lett. a), e c) del d. lgs. 36/2023 l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

14.5 L'appaltatore è tenuto a osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del d. lgs. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

14.6 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14.7 L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È fatto altresì obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta diretta di pagamento ai sensi del comma 11 lett. c) dell'art.119 del codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto.

14.8 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 119 del d. lgs. 36/2023.

Il presente contratto si intende risolto automaticamente di diritto nel caso in cui il RUP accerti in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento stesso.

**ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI –
INTERVENTO SOSTITUTIVO**

15.1 L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. 36/2023 ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale, indicato in sede di gara, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro per tutta la sua durata.

15.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del d. lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il RUP, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 16 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO

16.1 E' fatto espresso divieto all'Appaltatore, salve le vicende soggettive di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, di cedere il presente accordo quadro a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del Codice.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto salvo, altresì, il divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, la stessa avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente accordo quadro.

ARTICOLO 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

17.1 L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge.

A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: _____, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata a operare sullo stesso: _____.

Le fatture dovranno riportare gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

17.2 Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, previa semplice dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo pec, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e s.m.i.

17.3 L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, a inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione del servizio oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge n. 136/2010. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore e il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

17.4 L'Appaltatore – ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione del servizio oggetto del presente contratto - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

ARTICOLO 18 – SICUREZZA SUL LAVORO

18.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna a osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del contratto.

18.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 19 – ELEZIONE DI DOMICILIO

19.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con PEC entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

19.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 20 – SPESE CONTRATTUALI

20.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del presente contratto sono a totale carico dell'Appaltatore.

20.2 Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d. lgs. 36/2023 con la tabella di cui all'All. I.4 è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

ARTICOLO 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO

21.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 del predetto Protocollo di seguito riportate:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco e i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna a inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere

ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

Clausola n. 7

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato".

Clausola n. 8

"La sottoscritta impresa si impegna a inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti".

Clausola n. 9

"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera".

Clausola n. 10

"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice

civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".

Clausola n. 11

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante dichiarare risolto di diritto il presente contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

21.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto. A tal proposito l'Appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti di A.S.I.A. Napoli SpA che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali in procedimenti in cui è stato parte interessata. L'Appaltatore si è, altresì, impegnato a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

22.1 Tutte le controversie derivanti dal presente contratto dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

22.2 Per la risoluzione delle controversie insorte durante l'esecuzione della prestazione e/o per quelle relative alle riserve iscritte prima dell'avvio del servizio, qualora vi siano i presupposti, si esperirà il ricorso all'accordo bonario nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt. 210 e 211 del d. lgs. 36/2023. L'accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.

22.3 Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, qualora vi sia l'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all'istituto della transazione ai sensi dell'art. 212 del d. lgs. 36/2023. L'accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.

22.4 Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle parti di adire l'Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di Napoli come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile.

ARTICOLO 23 – PRIVACY

23.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI FINALI

25.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

25.2 Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di

approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

25.3 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

25.4 Oltre a quanto previsto nel presente contratto e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente atto e appalti pubblici, e, in particolare:

- a. il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- b. il Codice civile e leggi collegate;
- c. il d. lgs. 81/2008;
- d. la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”);
- e. il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – (Codice dell’Amministrazione digitale);
- f. il d. lgs. 152/06.

25.5. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti sopraindicati vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

25.6 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia al D.lgs. 36/2023; al codice civile e alle altre pertinenti disposizioni normative in materia.

ASIA Napoli SpA

L’Appaltatore